



ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: ORD/2025/00258

Del: 29/12/2025

Proponente: Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: Misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione degli eventi organizzati per la notte di fine anno del 31 dicembre 2025

LA SINDACA

CONSIDERATO che il territorio fiorentino sarà interessato da alcuni eventi pubblici legati ai festeggiamenti della notte fra il 31 dicembre 2025 ed il 1 gennaio 2026;

CHE tali eventi saranno distribuiti in alcune piazze e strade del Centro Storico, in particolare:

Piazza della Signoria

Piazza SS. Annunziata

Piazza S. Croce

Piazza del Carmine

CHE l'evento organizzato in Piazza Santa Croce dalla Fondazione Muse in collaborazione con SKY prevede la presenza di noti cantanti e si prevede che il pubblico possa raggiungere le 8000 unità;

CHE la scelta dell'Amministrazione Comunale di questa forma di Capodanno diffuso mira a favorire la partecipazione di quanti più cittadini ad attività organizzate, distribuendoli su un territorio più ampio ed evitando concentrazioni solo in alcune aree del centro storico;

VISTO che è prevedibile l'afflusso di molte migliaia di persone per assistere agli spettacoli che si sommeranno ad i numerosi turisti presenti nel centro storico;

CHE l'afflusso di persone ai luoghi dell'evento e la normale consuetudine a festeggiare il capodanno in strada richiede comunque alcune misure di prevenzione per garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;

CONSIDERATO altresì

CHE le zone interessate dagli eventi descritti rientrano nell'area UNESCO come patrimonio dell'umanità, di particolare pregio storico artistico meritevoli di particolare tutela;

CHE la notte di Capodanno è abitudine diffusa fra i cittadini di portare con sé bottiglie di alcolici in vetro per brindare nonché detenere ed utilizzare petardi o altri artefici pirotecnicci di libera vendita;

CHE la libera disponibilità e l'utilizzo di contenitori di bevande in vetro, portati in loco, acquistati oppure utilizzati nell'attività di somministrazione nell'area interessata dagli eventi potrebbe comportare pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

CHE l'esplosione di petardi o altri artefici pirotecnicci può comportare un concreto pericolo per la pubblica incolumità per le persone presenti;

CONSIDERATO, altresì, che il rumore provocato dall'esplosione dei fuochi d'artificio può creare reazioni di disagio psicofisico, in particolare nei soggetti più deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, e che l'accensione di fuochi d'artificio può provocare anche una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a reazioni di panico per le quali possono perdere l'orientamento e cercare nascondiglio ovunque, esponendoli a rischio di smarrimento e/o di investimento;

CHE ENAC ha più volte segnalato come alcune tipologia di articoli pirotecnicci, anche se di libera vendita, possono creare rischi per il traffico aereo che afferisce all'Aeroporto Amerigo Vespucci;

CHE la disponibilità dei dispositivi difensivi tipo spray urticanti di libera vendita può costituire un pericolo per l'incolumità delle persone se utilizzati in luoghi dove c'è un forte affollamento di persone a causa delle reazioni di panico che il loro uso può scatenare;

CHE per tale motivazione, pur ritenendo che non sia opportuno vietarne il possesso data la loro valenza difensiva, è necessario adottare particolari cautele finalizzate a minimizzare la possibilità di utilizzo in maniera ingiustificata e pericolosa;

CHE il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in data 16 dicembre scorso, ha concordato circa l'adozione di un provvedimento sindacale contingibile e urgente mirato ad impedire l'uso dei petardi, la vendita e detenzione di contenitori di vetro nelle zone dove si svolgono gli eventi previsti e nelle strade a maggiore concentrazione di persone fra le ore 19,00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 07,00 del 1 gennaio 2026;

RILEVATA quindi per i motivi suddetti la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente come sopra indicato a tutela della pubblica incolumità;

VISTO che l'art. 54 c.4 e 4 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

Che dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2026

E' FATTO DIVIETO

1 - Nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico presenti nel Centro Storico che rientrano nella delimitazione dell'Area Unesco, da intendersi come l'area del Centro storico compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell'area di divieto:

V.Le Strozzi; P.zzale Caduti dell'Egeo; V. Montelungo; V.le Fratelli Rosselli; P.zzale Vittorio Veneto; L.no Vespucci; Ponte Vespucci; L.no Soderini; V. Lungo le Murate di S. Rosa; V. Ludovico Ariosto; V.le Petrarca; P.zzale di Porta Romana; V.le dei Cipressi; V. Madonna della Pace; V. di San Leonardo; V. di Belvedere; V. dei Bastioni; L.no Benvenuto Cellini; Ponte San Niccolò; L.no Zecca Vecchia; V.le Giovane Italia; P.zza Beccaria; V.le A. Gramsci; P.zza Donatello; V.le Matteotti; P.zza della Libertà; V.le Spartaco Lavagnini; V.le Strozzi;

- a. di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
- b. di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, salvo la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- c. di detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
- d. detenere bombolette spray contenenti principi urticanti in modalità che ne consentano l'immediato utilizzo;

2 - In tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze;

- a. di detenere o far esplodere artifici pirotecnicci, sia classificati che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente;

INFORMA

che i trasgressori alla seguente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, e, cioè, con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, da applicare secondo i criteri prescritti all'art. 16 della legge 689/1981;

che in caso di violazione della presente Ordinanza i soggetti incaricati del controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981;

che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze;

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa;

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Si evidenzia che la presente Ordinanza è emanata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art.

54, commi 4, e 4-bis del d.lgs. 267/2000, è pertanto obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria far osservare con la massima attenzione la presente Ordinanza.

Firenze, lí 29/12/2025

Sottoscritto digitalmente da
La Sindaca
Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.